

Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici – ID 1889.

Il presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

ERRATA CORRIGE

Il presente Errata Corrige viene disposto in ragione della necessità di adeguare la documentazione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici alle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*.

CAPITOLATO D'ONERI DEL BANDO ISTITUTIVO

1) Al paragrafo 1.1 “Premessa” del Capitolato d’Oneri il secondo capoverso che recita:

“La procedura è indetta dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, come da Bando inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 03/03/2017 e pubblicato sul “profilo del committente” www.consip.it (di seguito, per brevità anche solo “Sito”), sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito www.mef.gov.it.”

deve intendersi integrato con il seguente inciso:

“Ai sensi del comma 586 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, nell’ambito del presente Sistema Dinamico di Acquisto potranno essere stipulati, in sede di aggiudicazione degli appalti specifici, le convenzioni ex articolo 26 L. n. 488/1999 e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016, previa applicazione del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016”.

2) Al paragrafo 2.2 “Categorie merceologiche” del Capitolato d’Oneri il seguente inciso:

“(…) Non potranno costituire oggetto del presente SDAPA farmaci per i quali vige l’obbligo di ricorrere all’Accordo Quadro ai sensi del comma 11-quater dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come introdotto dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità per il 2017)”.

deve intendersi eliminato.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)